

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 23 - numero 4912 di Mercoledì 14 aprile 2021

Le condizioni per attivare un passaporto COVID 19 europeo

Le autorità dell'UE per la protezione dei dati adottano un parere comune sulle proposte di certificato verde digitale: questo è il nome ufficialmente attribuito al passaporto COVID 19.

Il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) e il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) hanno adottato un parere comune sulle proposte di certificato verde digitale. Il Certificato Verde Digitale mira a facilitare l'esercizio del diritto alla libera circolazione all'interno dell'UE durante la pandemia di COVID-19 stabilendo un quadro comune per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, test e recupero COVID-19.

Con questo parere congiunto, l'EDPB e il GEPD invitano i legislatori a garantire che il certificato verde digitale sia pienamente in linea con la legislazione dell'UE sulla protezione dei dati personali.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL731] ?#>

I commissari per la protezione dei dati, provenienti da tutti i paesi dell'UE e dello Spazio economico europeo, sottolineano la necessità di mitigare i rischi per i diritti fondamentali dei cittadini e dei residenti dell'UE; tali rischi potrebbero derivare dal rilascio del certificato verde digitale, compresi i suoi possibili usi secondari indesiderati. L'EDPB e il GEPD sottolineano che l'uso del certificato verde digitale non può in alcun modo comportare una discriminazione diretta o indiretta delle persone e deve essere pienamente in linea con i principi fondamentali di necessità, proporzionalità ed efficacia. Data la natura delle misure proposte dalla proposta, l'EDPB e il GEPD ritengono che l'introduzione del certificato verde digitale debba essere accompagnata da un quadro giuridico completo.

Andrea Jelinek, presidente dell'EDPB, ha dichiarato: "Un certificato verde digitale accettato in tutti gli Stati membri può essere un importante passo avanti nel consentire di riprendere i viaggi attraverso l'UE. Qualsiasi misura adottata a livello nazionale o dell'UE, che comporti il trattamento dei dati personali, deve rispettare i principi generali di efficacia, necessità e proporzionalità. Pertanto, l'EDPB e il GEPD raccomandano che qualsiasi ulteriore uso del certificato verde digitale da parte degli Stati membri debba avere una base giuridica adeguata negli Stati membri e che debbano essere messe in atto tutte le garanzie necessarie."

Wojciech Wiewiórowski, GEPD, ha dichiarato: "Deve essere chiaro che la proposta non consente - e non deve consentire - la creazione di alcun tipo di banca dati centrale dei dati personali a livello comunitario. Inoltre, occorre garantire che i dati personali non siano trattati più a lungo di quanto strettamente necessario e che l'accesso e l'uso di tali dati non siano consentiti una volta terminata la pandemia. Ho sempre sottolineato che le misure adottate nella lotta contro il COVID-19 sono temporanee ed è nostro dovere garantire che non siano qui per rimanere dopo la crisi."

Nell'attuale situazione di emergenza causata dalla pandemia di COVID-19, l'EDPB e il GEPD insistono sul rispetto dei principi di efficacia, necessità, proporzionalità e non discriminazione. L'EDPB e il GEPD ribadiscono che, al momento della stesura della presente relazione, sembra che vi siano poche prove scientifiche sul fatto che aver ricevuto il vaccino COVID-19 (o essersi ripreso dal COVID-19) conviva l'immunità e, per estensione, quanto possa durare tale immunità. Ma le prove scientifiche crescono ogni giorno.

Inoltre, una serie di fattori è ancora sconosciuta, per quanto riguarda l'efficacia della vaccinazione nella riduzione della trasmissione. La proposta dovrebbe stabilire norme chiare e precise che disciplinino la portata e l'applicazione del certificato verde digitale e impongano adeguate salvaguardie. Ciò consentirà alle persone, i cui dati personali sono interessati, di avere garanzie sufficienti che saranno protette, in modo efficace, contro il rischio di potenziali discriminazioni.

La proposta deve includere espressamente il principio che non sia consentito l'accesso e il successivo utilizzo dei dati delle persone da parte degli Stati membri dell'UE, una volta terminata la pandemia. Allo stesso tempo, l'EDPB e il GEPD sottolineano che l'applicazione del regolamento proposto deve essere rigorosamente limitata all'attuale crisi COVID-19.

Il parere comune contiene raccomandazioni specifiche per ulteriori chiarimenti sulle categorie di dati interessate dalla proposta, sulla conservazione dei dati, sugli obblighi di trasparenza e sull'identificazione dei responsabili del trattamento e dei responsabili del trattamento dei dati personali.

Adalberto Biasiotti



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

www.puntosicuro.it